



Città di Fano

Settore IV Urbanistica

U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale

“VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL’ART.8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURE PRESSOSTATICHE TEMPORANEEE A SERVIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVE NELLE ZONE F1 -VARIANTE AI SENSI DELL’ ART. 15 comma 5 E DELL’ ART.30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II”

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La proposta di variante in oggetto si è resa opportuna a seguito della costante richiesta da parte della cittadinanza e delle associazioni sportive operanti sul territorio comunale di utilizzare le strutture e gli impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale.

Pertanto si è predisposta la seguente variante al Piano Regolatore Generale al fine di incrementare l'offerta di sport sul territorio comunale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell'occupazione nello specifico settore favorendo l'utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale.

AMBITO DI RIFERIMENTO

La variante in oggetto, comporta la modifica delle NTA ed in particolare l'art.8 -*Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi* relativamente alle destinazioni d'uso e attività ammesse nelle zone " F1-Zone di verde attrezzato" (art.71 delle N.T.A.del PRG vigente) :

Art. 8

Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi

(...)

U5.6 – Attrezzature per il verde, attrezzature di gioco e gli impianti scoperti ricreativi, culturali e sportivi in armonia con la destinazione generale di zona.

P1	Parcheggio pubblico	0,40 mq/mq
PP	Parcheggio privato	0,30 mq/mq

I parcheggi sono calcolati sulla superficie destinata al pubblico ed agli atleti con esclusione del campo in cui si svolge l'attività.

(...)

aggiungendo il seguente comma:

E' consentita la realizzazione di coperture pressostatiche temporanee a servizio di impianti sportivi ad eccezione di quelle ricadenti in aree SIC e ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000 per il periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Le coperture dovranno essere posizionate ad una distanza di almeno 10 mt. dalle pareti finestrate di edifici prospicienti e almeno 1,5 mt. dal confine di proprietà. La distanza dai confini può essere derogata con l'assenso del confinante.

Le coperture pressostatiche dovranno inoltre rispettare le condizioni riportate nel parere n. 3784/21 (art.89 D.P.R. 380/2001 ed accertamenti art.10 Legge Regionale 23.11.2011 n. 22) della Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio.

La variante, finalizzata all'ampliamento dell'offerta sportiva nel territorio comunale anche durante il periodo invernale senza modificare le previsioni dimensionali del PRG vigente, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al DM 1444/1968.

Le coperture pressostatiche che si intendono autorizzare non costituiscono né aumento di volume né di superficie e possiedono caratteristiche fisiche tali da non modificare

permanentemente lo stato dei luoghi, oltre ad essere dotate di sistemi di ancoraggio al suolo tali da garantire una facile rimozione.

Da tali caratteristiche si può scaturire che non si verificano impatti negativi sull'ambiente e non si aumenta il rischio per la salute umana.

Elaborati di riferimento

- Relazione Tecnica Illustrativa

Conclusioni

La presente proposta di variante, relativa alla modifica dell'art.8 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale per consentire la realizzazione di coperture pressostatiche temporanee mobili a servizio di attività sportive nelle zone F1 pur modificando le norme tecniche di attuazione del PRG vigente, si configura come variante non sostanziale al PRG vigente, poiché non incide sul dimensionamento globale del PRG, non modifica la distribuzione del carico insediativo e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 e pertanto si ritiene possa approvarsi secondo l'iter procedimentale di cui all'art. 15 comma 5, e dell'art. 30 della L.R. Marche n. 34/1992 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore IV - Urbanistica
Arch. Adriano Giangolini
f.to digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21, 2°c. del D.Lgs n. 82/2005